



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MINCATO NICOLETTA

Seduta del 22/07/2021

### FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da società di consulenza e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, rappresenta di aver stipulato con l'intermediario, in data 10 agosto 2016, un contratto di prestito personale e, contestualmente, una polizza assicurativa abbinata al finanziamento, a copertura dei rischi derivanti da morte, invalidità totale permanente da infortunio, inabilità totale temporanea da infortunio o malattia (per i lavoratori autonomi) o disoccupazione (per il lavoratori dipendenti). Il piano di rimborso inglobava, oltre al capitale e agli interessi maturati in applicazione di un piano di ammortamento c.d. "alla francese", il premio assicurativo e le commissioni. Il prestito prevedeva altresì un Tasso Annuo Nominale (TAN) e un Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG), riportati sul documento contrattuale, rispettivamente nella misura del 10,84 % e del 14,70 %.

Ad avviso del ricorrente il contratto di prestito personale oggetto di ricorso comporterebbe l'applicazione di interessi usurari e ciò in quanto nel costo del finanziamento non sarebbe stato incluso – come invece sarebbe stato doveroso – il costo della polizza assicurativa, in quanto spesa intesa ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito o, in ogni caso, connessa all'erogazione del credito, come chiaramente si evince dalle "Istruzioni di vigilanza per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura" emanate nell'agosto 2009 e recentemente riviste nel luglio 2016 e come è stato confermato dalla Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 8806 del 5 aprile 2017. Nel caso di specie il ricorrente non solo ha sottoscritto le polizze, aventi natura collettiva, il medesimo giorno della sottoscrizione del prestito personale ma anche sul medesimo



documento che lo impegnava al contratto di prestito personale. Peraltro la durata del programma assicurativo è coincidente con quella del finanziamento e la copertura assicurativa, sebbene non preveda un indennizzo parametrato al debito residuo del finanziamento al momento dell'avveramento del rischio, svolge, comunque, una funzione di protezione, sia pure non totale e non esclusiva, del credito.

Ne discende – secondo la prospettazione del ricorrente - che il premio della polizza “C\*\*\* L\*\*\*\*” deve essere considerato ai fini della determinazione del TEG da raffrontare alla soglia legale: il TEG del prestito personale risulta allora pari al 18,22%, nonché superiore al tasso soglia determinato per la categoria e per l'importo dell'operazione nel trimestre di riferimento, pari, nel trimestre gennaio - marzo 2017, al 17,1125%.

Sicché, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ. (*“se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”*), le somme corrisposte dal ricorrente a titolo di interessi e degli altri oneri strettamente collegati all'erogazione del credito risultano indebitamente versate e devono essere restituite.

Il ricorrente si rivolge pertanto all'Arbitro affinché accerti il superamento della soglia da parte del TEG riferibile al contratto di prestito personale oggetto di ricorso in conseguenza della corretta contabilizzazione degli oneri assicurativi nonché di tutte le spese accessorie (commissioni istruttoria ed incasso rata) collegate all'erogazione del credito e la conseguente nullità – in applicazione dell'art. 1815, comma 2, cod. civ.– della clausola sugli interessi; per l'effetto, condanni la resistente alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi e oneri connessi e non dovuti (commissione istruttoria e polizza assicurativa); in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari che si quantificano in € 250,00 come da notula allegata al ricorso.

L'intermediario si è costituito e ha eccepito come la polizza assicurativa sottoscritta dal ricorrente, benché contestuale alla sottoscrizione del prestito personale, che peraltro espone il doppio TAEG, non può ritenersi obbligatoria in quanto non sarebbe finalizzata a garantire il rimborso del credito. Infatti, il beneficiario esclusivo della copertura assicurativa era il solo ricorrente, il quale avrebbe potuto disporre della somma eventualmente versatagli a titolo di indennizzo a propria assoluta discrezione, per la finalità ritenuta più opportuna e senza il benché minimo vincolo di destinazione, e quindi non è posta a tutela del credito né garantisce altrimenti i diritti del creditore.

Precisa ad ogni buon conto che – anche a voler includere il costo della polizza nel calcolo del TEG – questo verrebbe ad attestarsi nel valore del 16,09% e si porrebbe pertanto comunque al di sotto del tasso soglia fissato in funzione antiusura.

Alla luce di tali argomentazioni la resistente conclude affinché l'Arbitro voglia rigettare il ricorso opponendosi altresì al riconoscimento di alcunché a titolo di spese di difesa in quanto il ricorrente non ha dimostrato di aver effettivamente sostenuto alcuna spesa legale.

## DIRITTO

Il ricorso merita accoglimento per le ragioni che si vanno di seguito ad esporre.

La controversia verte sulla verifica circa l'asserita usurarietà del tasso di interesse applicato al prestito personale oggetto di ricorso, che – tenuto conto della polizza assicurativa stipulata contestualmente al prestito – supererebbe il tasso soglia trimestralmente rilevato per la verifica dell'usurarietà dei tassi.

Il contratto è stato stipulato, a quanto consta dalla documentazione in atti, in data 23 marzo 2017, sicché trovano applicazione le “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 (rimaste in vigore fino al 31 marzo 2017), valide per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2010, a norma delle quali nel calcolo del TEG: *“sono inclusi: [...] 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito*



*ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. polizze per furto e incendio sui beni concessi in leasing o in ipoteca), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente”.*

Secondo le predette Istruzioni, come chiarito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 250 del 2018, perché i premi assicurativi siano da includere nel calcolo del TEG è sufficiente che la conclusione del contratto assicurativo sia stata contestuale alla concessione del finanziamento, sempre che si tratti di polizze *“intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore”*.

Ebbene, nel caso di specie la polizza è stata pacificamente conclusa contestualmente al prestito e ha ad oggetto la copertura di una serie di rischi idonei ad incidere sulla capacità del cliente di rimborsare il credito.

Inoltre, quali ulteriori indici di obbligatorietà, deve rilevarsi che la durata della polizza è pari a quella del finanziamento, l'indennizzo previsto corrisponde al debito residuo, il soggetto beneficiario è l'aderente, è prevista una commissione a favore dell'intermediario. Vi è altresì da osservare che la polizza in esame è stata oggetto di precedenti decisioni di questo Collegio che ne hanno riconosciuto la natura obbligatoria di polizza volta a garantire il rimborso del credito (Collegio di Roma, decisione n. 11381 del 2020 e decisione n. 5535 del 2020).

Né l'intermediario si è offerto di superare la presunzione *iuris tantum* di obbligatorietà della polizza offrendo in raffronto prestiti conclusi alle stesse condizioni ma senza la contestuale sottoscrizione della polizza.

Ove dunque, nel calcolo del TEG si tenga conto del costo della polizza, esso risulta pari al 19,069%, a fronte di un tasso soglia in vigore nel trimestre di riferimento per la categoria di finanziamenti in esame pari al 17,110%. Tale valore del TEG è stato ricavato tenendo conto dei seguenti dati ricavabili dal contratto:

- l'importo totale del credito ricavato dal contratto è pari a € 6.508,00;
- non essendo nota la data esatta di erogazione del finanziamento, si è tenuto conto della data di stipula;
- si è tenuto conto del fatto che l'importo della rata indicata in contratto (€ 133,00) è comprensivo delle spese di incasso pari ad € 3,00 a rata;
- in corrispondenza di ciascuna scadenza annuale del rapporto, si è aggiunta la somma di € 1,00 per spese relative alle comunicazioni periodiche, previste dal contratto.

Deve allora riconoscersi, anche in conformità con il recente orientamento della Corte di Cassazione (sentenza n. 26286/2019, che ha attribuito rilevanza a tutti gli scostamenti, anche marginali, rispetto al tasso soglia, affermando che: *“La nullità comminata dall'art. 1815, secondo comma, cod. civ. presuppone, infatti, la violazione formale del “tasso soglia”, sicché la clausola contrattuale è valida o è invalida anche per un solo centesimo di punto percentuale in più o in meno”*), il superamento del tasso soglia e, per l'effetto, disporsi che l'intermediario restituisca alla parte ricorrente gli interessi percepiti e le spese ai sensi dell'art. 1815, comma 2, cod. civ., secondo quanto statuito anche dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 12830/2018: *“Una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 cod. civ. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*mutuario (...)*". Trattandosi di prestito ancora in essere l'intermediario è altresì tenuto a ricalcolare il piano di ammortamento sulla base della restituzione del solo capitale. Non può invece essere accolta la domanda di ristoro delle spese legali in quanto il ricorrente non ha provato di averle effettivamente sostenute.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accerta il superamento del tasso soglia e per l'effetto dispone che l'intermediario restituisca interessi ed oneri percepiti e ricalcoli il piano di ammortamento sulla base della restituzione del solo capitale. Respinge nel resto. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA